

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 settembre 2016, n. 0186/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I

Requisiti per la concessione degli incentivi

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Beneficiari degli incentivi
- Art. 4 Destinatari
- Art. 5 Interventi finanziabili
- Art. 6 Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi
- Art. 7 Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità
- Art. 8 Incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro
- Art. 9 Incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche
- Art. 10 Incentivi per la rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro
- Art. 11 Incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti
- Art. 12 Incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione
- Art. 13 Incentivi per attività di tutoraggio interno
- Art. 14 Incentivi per attività di tutoraggio esterno
- Art. 15 Incentivi per attività formative rivolte al personale dipendente in affiancamento ai lavoratori con disabilità
- Art. 16 Incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità
- Art. 17 Incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
- Art. 18 Ammontare degli incentivi

Capo II

Regimi di aiuto e cumulabilità

- Art. 19 Regimi di aiuto
- Art. 20 Intensità di aiuto

Art. 21 Cumulabilità degli incentivi

Capo III

Presentazione domande e disposizioni procedurali

- Art. 22 Presentazione delle domande
- Art. 23 Presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7
- Art. 24 Presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 10
- Art. 25 Presentazione delle domande di cui all'articolo 11
- Art. 26 Presentazione delle domande di cui all'articolo 12
- Art. 27 Presentazione delle domande di cui agli articoli 13 e 14 e 15
- Art. 28 Presentazione delle domande di cui all'articolo 16
- Art. 29 Presentazione delle domande di cui all'articolo 17
- Art. 30 Concessione degli incentivi
- Art. 31 Rendicontazione ed erogazione degli incentivi
- Art. 32 Variazioni intervenute nel soggetto richiedente
- Art. 33 Revoca degli incentivi
- Art. 34 Controlli

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 35 Rinvio
- Art. 36 Disposizioni transitorie
- Art. 37 Entrata in vigore

Capo I
Requisiti per la concessione degli incentivi

Art.1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi volti al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) costo salariale lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:
 - 1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;
 - 2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;
 - 3) i contributi assistenziali per figli e familiari;
 - b) lavoratori con particolare difficoltà di inserimento al lavoro: i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili) valutati tali da parte del Comitato tecnico in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:
 - 1) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;
 - 2) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
 - 3) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a 24 mesi);
 - 4) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;
 - c) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai

fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. 3

(Beneficiari degli incentivi)

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico:

- a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999;
- b) datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- c) se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali;
- d) se cooperative o consorzi di cooperative o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
- e) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- f) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

- g) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
- h) se organizzazioni di volontariato, risultare iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato);
- i) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- j) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
- k) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- l) non essere impresa in difficoltà.

Art. 4
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli incentivi di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti:
- a) lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e assunti con le procedure di cui alla legge 68/1999;
 - b) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
 - c) lavoratori con disabilità che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro con la vigente normativa (articolo 4, comma 4, legge 68/1999);
 - d) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.

Art. 5
(Interventi finanziabili)

1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti:
- a) assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità;
 - b) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
 - c) rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche;
 - d) rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
 - e) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
 - f) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
 - g) attività di tutoraggio, svolte da dipendenti interni o da soggetti esterni all'azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
 - h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
 - i) tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;
 - j) progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Art. 6
(Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi)

1. Sono concessi incentivi finalizzati all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Sono ammissibili le spese per il costo salariale lordo sostenute per l'assunzione del lavoratore con disabilità per un periodo di dodici mesi.

3. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

- (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);
- e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.
 - f) qualora si tratti di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro dovrà permanere per un periodo pari a 36 mesi dalla data di assunzione.

4. E' ammissibile a incentivo l'inserimento del lavoratore con disabilità in qualità di socio lavoratore di cooperativa.

5. Non sono ammissibili a incentivo le assunzioni dei lavoratori con disabilità stipulate con contratti intermittenti.

Art. 7

(Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità)

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità, già in forza presso i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- b) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

3. Non sono ammissibili a incentivo le stabilizzazioni dei lavoratori con disabilità stipulate con contratti intermittenti.

Art. 8

(Incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro)

1. Sono concessi incentivi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettono lo svolgimento di compiti propri della mansione affidata e quindi correlabili alla sua specifica menomazione, come desumibile dalla visita di accertamento ai sensi della legge 68/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 14, comma 4, della legge 68/1999) in considerazione delle specifiche necessità legate alla sua patologia.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di mobili ergonomico, sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina per scrivere, comunicatore simbolico;
 - b) opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
 - c) apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura.

Art. 9

(Incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche)

1. Sono concessi incentivi per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche riferiti al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo della persona con disabilità che si concretizzino in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;
 - b) interventi di ristrutturazione o adeguamento finalizzati a consentire l'accessibilità autonoma della persona con disabilità alle strutture di supporto interne all'ambiente di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, mensa, ecc.) e per l'applicazione di segnaletiche visive tattili e acustiche.

Art. 10

(Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro)

1. Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro, adeguate alle effettive abilità e capacità residue del lavoratore con disabilità, che permettono lo svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di mobili ergonomico, sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software

- con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina per scrivere, comunicatore simbolico;
- b) apparecchiature o ausili, di qualsiasi natura.

Art. 11

(Incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti)

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione, finalizzati a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti del lavoratore con disabilità.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per il trasporto del lavoratore con disabilità sul luogo di lavoro:

- a) con utilizzo di mezzi propri;
- b) con i normali mezzi di trasporto pubblico;
- c) con modalità di trasporto personalizzato con mezzi attrezzati o accompagnamento.

Art. 12

(Incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione)

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

2. L'incentivo è concesso a condizione che:

- a) il lavoratore abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento;
- b) le ore dedicate alla riabilitazione vengano accordate dal datore di lavoro a seguito di istanza presentata dal dipendente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 119/2011;
- c) il datore di lavoro si impegni, qualora il rapporto di lavoro in essere sia a tempo determinato, compatibilmente con l'idoneità del lavoratore a riprendere servizio, a prorogare il contratto per la durata del periodo di riabilitazione ovvero, se la fruizione è avvenuta in modo frazionato, per il periodo trascorso dall'inizio alla conclusione del progetto di recupero riabilitativo, o comunque compatibilmente con quanto previsto dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese).

Art. 13

(Incentivi per attività di tutoraggio interno)

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità.

2. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:

- a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;
- b) i compiti e gli impegni del tutor, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;
- c) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio comprese nel normale orario di lavoro del dipendente incaricato.

Art. 14

(Incentivi per attività di tutoraggio esterno)

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze.

2. E' ammissibile il costo delle ore dedicate all'attività di tutoraggio.

3. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato, predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:

- a) un tutor per ciascun lavoratore con disabilità;
- b) i compiti e gli impegni del tutor, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;
- c) il numero previsto di ore dedicate dal tecnico esterno all'attività di tutoraggio;
- d) il costo dell'attività.

Art. 15

(Incentivi per attività formative rivolte al personale dipendente in affiancamento ai lavoratori con disabilità)

1. Sono concessi incentivi per le spese sostenute per attività formative rivolte al personale dipendente incaricato del tutoraggio dei lavoratori con disabilità, nonché per il rimborso dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate per la formazione, per la durata

massima di tre mesi, purché non si tratti di interventi riconducibili a formazione obbligatoriamente a carico del datore di lavoro ai sensi di legge.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione del personale dipendente incaricato del tutoraggio;
- b) quote di iscrizione, ulteriori spese sostenute dal dipendente per il percorso formativo ovvero spese per il formatore chiamato in azienda.

Art. 16

(Incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità)

1. Sono concessi incentivi per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante.

3. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a mesi due e superiore a mesi sei.

4. Sono esclusi dall'intervento di cui al comma 1 i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.

Art. 17

(Incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. Sono concessi incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione.

2. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione:

- a) devono prevedere l'attivazione dell'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), mediante l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di almeno un lavoratore con disabilità nel corso dei primi sei mesi dall'avvio del progetto;
- b) possono prevedere l'attivazione di tutti gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da b) a i);
- c) possono prevedere l'utilizzo, per una durata non superiore a quella del progetto, anche di lavoratori privi di disabilità, dedicati esclusivamente alle attività inerenti al progetto, in misura pari ad un lavoratore per progetto;

- d) possono prevedere l'acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali per l'esecuzione del progetto.

3. I progetti devono avere una durata compresa tra 6 e 18 mesi.

4. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), non possono essere ripetuti per lo stesso soggetto al di fuori della durata del progetto.

5. Sono ammissibili:

- a) i costi per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore disabile, come definiti dall'articolo 6, comma 2;
- b) i costi per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da b) a i), come definiti dagli articoli da 7 a 16;
- c) i costi per l'utilizzo del lavoratore privo di disabilità, riferiti al costo salariale lordo;
- d) i costi per l'acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali quali, a titolo esemplificativo attrezzature tecniche e informatiche, attrezzature specifiche o software gestionali.

Art. 18

(Ammontare degli incentivi)

1. L'ammontare massimo degli incentivi per ciascun intervento è pari a:

- a) euro 12.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, per contratti a tempo indeterminato;
- b) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, per contratti a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi;
- c) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 7;
- d) euro 10.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9;
- e) euro 8.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 10;
- f) euro 2.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 11;
- g) euro 3.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 12;
- h) euro 15.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15;
- i) euro 3.500,00 per gli interventi di cui all'articolo 16;
- j) l'ammontare di cui alle lettere da a) a i) per gli incentivi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b);
- k) euro 4.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c);
- l) euro 10.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d);

2. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è maggiorato di euro 1.500,00 nei seguenti casi:

- a) lavoratori di età pari o superiore a 50 anni;
- b) lavoratrici donne;
- c) lavoratori con particolari difficoltà di inserimento al lavoro.

3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono cumulabili tra loro.

4. L'ammontare dell'incentivo per gli incentivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), nel caso di contratti a tempo parziale, è rapportato all'orario effettivamente svolto.

5. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera i), non può comunque superare il 70 per cento dell'indennità di partecipazione riconosciuta al tirocinante.

6. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, lettera l), non può comunque superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

7. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), è previsto un rimborso non superiore ad euro 8,00 per giornata di lavoro effettivamente svolto.

Capo II Regimi di aiuto e cumulabilità

Art. 19 (Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b) compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento, sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento:

- a) all'articolo 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui all'articolo 6 e 17, comma 2, lettera a), del presente regolamento;
- b) all'articolo 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del presente regolamento.

2. Gli incentivi previsti dagli articoli 7, 14, 16 e 17, comma 2, lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 17, comma 2, lettera c) e lettera d), del presente regolamento, sono concessi in regime di aiuti "de minimis", in conformità ai Regolamenti (UE) di seguito indicati:

- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013;
- b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (UE) n. 1860/2004, pubblicato sulla GUUE L n. 190/45 del 27 giugno 2014;

- c) Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013.

3. I regimi di aiuto del presente articolo si applicano ai beneficiari dell'articolo 3 che hanno natura di impresa.

Art. 20
(Intensità di aiuto)

1. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dall'articolo 6 e 17, comma 2, lettera a), del presente Regolamento non supera il 75 per cento delle spese ammissibili.

2. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dagli articoli 8, 9 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente Regolamento non supera il 100 per cento delle spese ammissibili.

Art. 21
(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera c), lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:

- a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 7, 14, 16 e 17 comma 2, lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 17, comma 2, lettera c) e lettera d), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 16, sono cumulabili con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

Capo III
Presentazione domande e disposizioni procedurali

Art. 22
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione degli incentivi, sottoscritte con firma digitale ai sensi della normativa in materia, sono presentate, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line, comprensivo del piano finanziario indicante l'importo massimo richiesto, disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, e sono inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGCI, secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica delle domande di finanziamento.

2. Le domande devono indicare il nominativo del lavoratore con disabilità oggetto dell'intervento.

3. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a 90 giorni.

Art. 23
(Presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7)

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 6 e 7, a pena di inammissibilità, vanno presentate, rispettivamente, entro 30 giorni dall'assunzione, ovvero entro 30 giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Art. 24
(Presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 10)

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 8, 9 e 10, a pena di inammissibilità, vanno presentate prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti e devono essere corredate da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, comprensiva del preventivo dettagliato di spesa.

2. L'intervento, a pena di inammissibilità, deve avere inizio entro tre mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo e deve essere completato entro dodici mesi dall'avvio del medesimo.

3. Su istanza motivata, trasmessa prima della scadenza del termine, può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi una proroga per il completamento dei lavori.

Art. 25

(Presentazione delle domande di cui all'articolo 11)

1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 11, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento e devono essere corredate, qualora i costi non siano anticipati dal datore di lavoro, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'impegno a rimborsare al lavoratore le spese sostenute, nella misura dell'incentivo erogato.

Art. 26

(Presentazione delle domande di cui all'articolo 12)

1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 12, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di fruizione del congedo per la riabilitazione.

Art. 27

(Presentazione delle domande di cui agli articoli 13, 14 e 15)

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13, 14 e 15, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del tutoraggio o della formazione e devono essere corredate dal curriculum vitae del tutor e da un progetto personalizzato di tutoraggio redatto secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, e dall'articolo 14, comma 3, ovvero, per le attività di formazione, da una relazione sulle attività formative necessarie all'affiancamento, con l'evidenza della coerenza della tipologia della formazione e la specifica disabilità del lavoratore oggetto dell'intervento.

2. Il progetto di tutoraggio e l'attività di formazione devono essere conclusi entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo.

Art. 28

(Presentazione delle domande di cui all'articolo 16)

1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 16, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio, corredate dalla convenzione e dal progetto formativo, debitamente sottoscritti come previsto dalla normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari.

Art. 29

(Presentazione delle domande di cui all'articolo 17)

1. Le domande di incentivo di cui all'articolo 17, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del progetto, corredate da:

- a) descrizione del progetto che si intende realizzare;
- b) analisi di fattibilità ed un cronoprogramma relativo alle fasi e ai tempi di realizzazione del progetto;
- c) l'indicazione delle assunzioni che si intendono effettuare;
- d) elenco degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da b) a i), che si andranno a realizzare nell'ambito del progetto;
- e) piano finanziario con indicazione analitica dei costi previsti di cui all'articolo 17, comma 5.

Art. 30

(Concessione degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta.

3. Le domande sono ammissibili qualora l'intervento sia ritenuto compatibile con la disabilità del lavoratore. A tal fine il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere una valutazione tecnica al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale 18/2015, competente per territorio. Nelle more dell'acquisizione della valutazione tecnica il termine del procedimento è sospeso fino a un massimo di 60 giorni.

4. I progetti di cui all'articolo 17 sono valutati da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale, composta dal Responsabile di posizione organizzativa competente, con funzione di Presidente, e sei componenti scelti tra il personale regionale. Il decreto di nomina può individuare per ciascun componente della Commissione un sostituto, in caso di assenza o impedimento. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, oltre al Presidente. Il Presidente può far partecipare ai lavori della Commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto. La valutazione della Commissione è finalizzata, in particolare, a valutare la coerenza, sostenibilità ed adeguatezza del progetto con le finalità indicate dalla legge e l'ammissibilità delle spese.

5. Per gli interventi diversi da quello di cui all'articolo 17, il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere un parere alla Commissione di cui al comma 4 per le valutazioni relative all'adeguatezza dell'intervento e all'ammissibilità delle spese.

6. Non possono essere concessi alle imprese in difficoltà gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria.

7. Non possono essere concessi gli incentivi di cui agli articoli 7, 14, 16 e 17, comma 2, compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 14 e 17, comma 2, lettera c) e lettera d), per i quali si applica il regime di aiuti "de minimis", qualora l'importo della concessione medesima porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

8. Ai fini della concessione dell'incentivo a titolo di aiuto "de minimis", l'impresa presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che attesta il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

9. Ai fini della concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, il beneficiario presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che l'impresa richiedente l'incentivo non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili ovvero che la medesima l'impresa, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

10. In fase istruttoria l'Ufficio competente provvede a richiedere al beneficiario l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Il beneficiario è tenuto a fornire, in un'unica soluzione, le integrazioni richieste entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

11. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente dispone con decreto la concessione dell'incentivo, nella misura di cui all'articolo 18, ovvero il diniego della domanda, dandone comunicazione ai destinatari dell'intervento.

Art. 31

(Rendicontazione ed erogazione degli incentivi)

1. L'erogazione degli incentivi avviene in un'unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:

- a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall'assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla stabilizzazione, previa presentazione della necessaria documentazione attestante, rispettivamente, i costi salariali lordi effettivi ovvero l'indicazione dell'orario effettivamente svolto e previa verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a);
- b) per gli incentivi di cui all'articoli 8, 9 e 10 a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e subordinatamente alla verifiche ritenute opportune da parte dell'Ufficio competente;
- c) per gli incentivi di cui agli articoli da 11 a 14 a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti;
- d) per gli incentivi di cui agli articoli 15 e 16 a conclusione rispettivamente del periodo di formazione e del periodo di tirocinio, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute;
- e) per gli incentivi di cui all'articolo 17:
 - 1) a conclusione del progetto previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti di cui all'art. 17, comma 5;
 - 2) previa verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza dei rapporti di lavoro per la durata prevista dal progetto.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il beneficiario presenta la documentazione richiesta sulla base dell'apposita modulistica predisposta e resa disponibile anche sul sito internet dall'Amministrazione regionale.

3. Per gli incentivi previsti agli articoli 6 e 7 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro 30 giorni dalla scadenza dei 12 mesi dalla assunzione o dalla stabilizzazione; per gli incentivi previsti agli articoli 13, 14 e 15 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

4. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria, non possono essere erogati alle imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili con il mercato comune a seguito di una decisione della Commissione europea.

5. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, il beneficiario presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, che l'impresa beneficiaria dell'incentivo non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili ovvero che la medesima l'impresa, pur

essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

6. Qualora, dalla dichiarazione di cui al comma 5, l'impresa risultasse destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente, l'Ufficio competente assegna un termine perentorio di 60 giorni entro il quale la medesima impresa deve provvedere alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca dell'incentivo.

Art. 32

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al soggetto medesimo permangano le obbligazioni già assunte dal beneficiario originario in relazione al presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto subentrante presenta domanda di subentro corredandola di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1 e la permanenza delle obbligazioni già assunte dal beneficiario originario.

3. Eventuali variazioni al cronoprogramma e al piano finanziario di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b) ed e), che si rendessero necessarie nella fase di attuazione del progetto devono essere comunicate ed autorizzate previa acquisizione di parere della Commissione di valutazione di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 33

(Revoca degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono interamente revocati nei seguenti casi:

- a) nel caso di incentivi di cui agli articoli 6 e 7, se interviene il licenziamento del lavoratore per motivi diversi dalla giusta causa, dalle dimissioni e dal decesso prima dei termini previsti all'articolo 31, comma 1, lettera a);
- b) mancata realizzazione, nei termini indicati, degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10 per i quali è stato concesso il finanziamento;
- c) qualora l'impresa destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili non abbia provveduto, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 6, alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile;
- d) fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria, emerga la carenza di uno o più dei requisiti richiesti

dalla domanda di accesso agli incentivi o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa;

- e) qualora l'Ufficio competente verifichi la mancata realizzazione degli impegni assunti nel progetto ammesso a finanziamento di cui all'articolo 17.

2. Nel caso di incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 6, se interviene il licenziamento del lavoratore per motivi diversi dalla giusta causa, dalle dimissioni e dal decesso, il soggetto beneficiario provvede, previa revoca parziale, alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

- a) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo;
- b) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione e fino al terzo anno dall'assunzione, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'incentivo.

3. Il contributo revocato deve essere restituito con le procedure previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 34 (Controlli)

1. Controlli e sopralluoghi ispettivi sono disposti dall'Ufficio competente al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:

- a) il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto agevolato;
- b) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel regolamento;
- c) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- d) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme;
- e) il possesso, il mantenimento e il rispetto, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, la concessione o erogazione del beneficio e la corretta destinazione del medesimo.

Capo IV Disposizioni finali e transitorie

Art. 35 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 36
(Disposizioni transitorie)

1. Per le assunzioni, stabilizzazioni e interventi realizzati dal 1° gennaio 2016 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le istanze di accesso agli incentivi sono presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 37
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.